

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Associazione di Promozione Educazione Comunicazione di Scienze ed Arti ETS- APS"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Ente di Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) denominato: **"Associazione di Promozione Educazione Comunicazione di Scienze ed Arti ETS-APS"**.

L'associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, assume nella propria denominazione la qualifica APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2 - L'associazione ha sede in Mercogliano (AV) Via Traversa_n. 9 cap. 83013. L'eventuale trasferimento della sede legale associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e operative, nell'ambito del territorio nazionale.

FINALITÀ

Art. 3 - Nel rispetto del dettato dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Fatte salve le ipotesi previste dal predetto articolo a titolo puramente esemplificativo si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), g), h), i), l), m); l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 117/2017; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'associazione si obbliga a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, come specificato all'art. 5 dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 117/2017.

OGGETTO

Art. 4 - L'Associazione si pone l'obiettivo di promuovere il progresso della conoscenza in ogni suo ambito e con particolare riferimento a quello scientifico, tecnologico, letterario, umanistico, storico e artistico a vantaggio della collettività tutta e soprattutto di soggetti a rischio di emarginazione sociale. A tal fine, intende svolgere le seguenti attività:

- Realizzazione e promozione di percorsi di informazione, di sensibilizzazione e di studio. A tal fine, l'Associazione in collaborazione con altri enti del terzo settore, enti di ricerca e di formazione pubblici e privati, società scientifiche, organizzerà eventi di condivisione, di informazione, e di divulgazione sui temi oggetto di interesse. L'associazione svolgerà tali attività anche nell'ambito di iniziative progettuali finanziate sia a livello nazionale che internazionale nonché su commissione di Istituzioni ed enti di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed europeo;
- Disseminazione e divulgazione dei risultati di attività scientifiche relative alle tematiche di interesse dell'associazione, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari e attraverso l'utilizzo di mezzi di diffusione quali testate giornalistiche, social network, riviste scientifiche, siti web e qualsiasi mezzo di comunicazione l'Associazione ritenga funzionale;
- Editoria a fini divulgativi e di sensibilizzazione del pubblico sui temi di interesse dell'associazione;
- Promozione e realizzazione di percorsi formativi e di specializzazione, studi e ricerche di carattere teorico e metodologico nei campi di interesse dell'associazione. Verranno organizzati percorsi di formazione in collaborazione con le istituzioni Pubbliche, enti di ricerca pubblici e privati, professionisti ed esperti nelle rispettive discipline oggetto di interesse;
- Valorizzazione del territorio e del patrimonio storico artistico culturale, attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi, di momenti divulgativi e di ricerca, volti da un lato a sensibilizzare la collettività e le Istituzioni e dall'altro a contribuire attivamente a pubblicizzare e a rendere noti i luoghi, le culture e le tradizioni del territorio.
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo ed alla prevenzione della povertà educativa, sui temi di interesse dell'associazione. Le attività saranno svolte in collaborazione con istituti scolastici, istituzioni pubbliche e centri di ricerca e di formazione pubblici e privati, nonché con altri Enti di Terzo settore;
- Organizzazione di corsi di formazione e di approfondimento, volti ad accrescere le competenze e la professionalità degli operatori del Terzo settore, dei volontari e dei consulenti. Tali attività saranno realizzate e promosse in collaborazione con altri Enti di Terzo settore, enti di formazione e di ricerca pubblici e privati e istituzioni pubbliche;
- Progettazione, sviluppo e realizzazione, anche per conto di altri soggetti, di attività di studio, e di consulenza anche in collaborazione con altri enti di ricerca pubblici e privati;
- Raccolta fondi attraverso l'organizzazione di eventi di ogni tipo, per il supporto delle proprie attività sociali nonché a vantaggio di altri enti che condividano i fini dell'associazione. A tal fine potranno essere organizzati eventi volti alla raccolta fondi, con la possibilità di avvalersi del supporto di piattaforme di *crowdfunding* e di enti di progettazione sociale, in ambito nazionale ed europeo;
- Creazione di reti tra enti del terzo settore, Istituzioni Pubbliche, attività commerciali e singoli cittadini, per il perseguimento di specifici obiettivi che l'Associazione intende realizzare. L'associazione favorirà la creazione di reti tra enti del terzo settore, istituzioni pubbliche ed altri enti pubblici e privati.

Per sostenere e ampliare le proprie attività, inoltre, l'Associazione opera nell'ambito della progettazione sociale partecipando con il supporto di professionisti progettisti e *fundraiser* a bandi in ambito nazionale ed europeo per l'erogazione di fondi.

Potrà inoltre collegarsi ad altri enti e associazioni che ne condividano scopi e aspirazioni e che siano attive nell'ambito dell'inclusione sociale e potrà essere affiancata da enti di varia natura e associazioni che si occupano di progettazione in ambito nazionale e comunitario.

Art. 5 - L'associazione si obbliga a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio sarà redatto e depositato secondo le indicazioni dei commi 3, 6 e 7 dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017. Qualora i ricavi, le rendite o i proventi o entrate comunque denominate, superino i centomila euro annui, l'Associazione si impegnerà, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, a pubblicare il proprio bilancio sociale, gli eventuali emolumenti,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, sul proprio sito internet o sul sito internet della rete a cui si aderisce.

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; essi sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 6 - Il presente statuto disciplina il rapporto associativo con modalità volte a garantirne l'effettività, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo che nominerà anche i liquidatori.

Art. 7 - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

GLI ASSOCIATI ORDINARI

Art. 8 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, in possesso di comprovati requisiti professionali ed esperienziali, possano contribuire, in coerenza con l'oggetto previsto dal presente statuto alla crescita dell'associazione. Gli aspiranti associati condividendo lo spirito e gli ideali dell'Associazione, intendono prendere parte alle attività sociali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi sociali; compatibilmente con il loro stato soggettivo. Nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti possono essere ammessi come soci anche altri enti del Terzo Settore che partecipano nella persona di un loro rappresentante

Art. 9 - Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il mancato e/o ritardato pagamento della quota associativa costituisce motivo di esclusione dell'associato.

Art. 10 - Tutti gli associati ordinari hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 11 - Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di rispettare l'eventuale regolamento interno. Essi svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art. 12 - La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e, in assenza di opposizione, sono effettive trascorsi 30 giorni da tale comunicazione.

L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso relativamente al pagamento della quota associativa da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno solare, o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione, è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera raccomandata al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso all'Assemblea entro otto giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 13 - La perdita per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14 - Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

GLI ASSOCIATI ONORARI

Art. 15 - Possono essere ammessi come associati onorari, coloro a cui l'Associazione desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità

dell'Associazione o per prestigio personale. Gli associati onorari possono partecipare alle assemblee, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche. La qualifica di associato onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque associato, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari devono accettare per iscritto la proposta di tale riconoscimento. Il ruolo degli associati onorari non è incompatibile con quella di soci ordinari o componenti dell'Organo direttivo dell'Associazione.

GLI ASSOCIATI SOSTENITORI

Art. 16 - Possono essere ammessi come associati sostenitori coloro che per ragioni culturali, sociali, giuridiche, economiche e umanitarie intendano contribuire, economicamente e fattivamente all'affermazione e allo sviluppo delle attività dell'associazione.

Gli associati sostenitori sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e avranno diritto di partecipare ai lavori assembleari, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche.

La qualifica di associati sostenitori è attribuita dal Consiglio direttivo dell'Associazione sulla base dei comprovati meriti che verranno riconosciuti agli aspiranti associati sostenitori.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 17 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati ordinari e siano in regola con il versamento della quota associativa al momento della votazione / almeno, 10 giorni prima della votazione. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs 117/2017. Ciascun associato può rappresentare solo un associato. Gli Enti di Terzo Settore associati avranno diritto a un voto, espresso da un rappresentante da loro designato.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato o con altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni, non meno di 10 giorni prima della data fissata. L'assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci.

Art. 18 - All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- discutere temi importanti per la crescita dell'associazione;
- nominare o revocare i componenti degli organi sociali;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo e il Presidente, sulla base di candidature avanzate dagli associati, che il Consiglio Direttivo uscente raccoglie con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, previa designazione di questi ultimi da parte del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- approvare il bilancio dell'anno trascorso;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed eventuale promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Nelle



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Art. 19 - All'Assemblea in sede Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dell'atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 - Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, sono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'invio via email, l'esposizione per sette giorni nella sede dell'associazione e la pubblicazione nel sito dell'associazione.

Art. 21 - Gli associati possono prendere parte all'assemblea presenziando di persona, delegando per iscritto a rappresentarli un altro associato o intervenendo attraverso videoconferenza o altri strumenti ritenuti idonei. Il voto assembleare è espresso validamente per alzata di mano degli intervenuti.

Se non viene raggiunto il numero di voti necessario per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 22 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti, intervenuti in videoconferenza o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

Art. 23 - I soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione.

Art. 24 - Il **Consiglio Direttivo** è l'Organo esecutivo e gestionale, è nominato dall'Assemblea, operando in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali di quest'ultima, è composto da non meno di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente dell'Associazione che ne è membro diretto e presiede il Consiglio Direttivo; in sua assenza, i consiglieri presenti nominano un Presidente del Consiglio Direttivo.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate per la prima volta nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- b) l'assegnazione delle diverse funzioni all'interno del Consiglio Direttivo;
- c) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione,

- compresa la previsione di specifici compiti e mansioni da attribuire ai Consiglieri per lo svolgimento delle attività associative;
- d) l'importo delle quote annue di associazione per i diversi tipi di associati;
 - e) l'ammissione dei soci, incluso la definizione di nuove tipologie di soci;
 - f) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - g) l'approvazione dei progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
 - h) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - i) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - j) particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - k) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - l) ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, in presenza e mediante video conferenza o strumenti analoghi, su iniziativa del Presidente o di almeno uno dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi. La data e l'ordine del giorno del Consiglio direttivo sono comunicati ai soci all'indirizzo dagli stessi indicato o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo ritenga opportuni, non meno di 10 giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo può essere convocato "ad horas" per necessità che lo richiedano, anche mediante convocazione telefonica.

Art. 26 - Il **Presidente** rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e dura in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo.

Il **Presidente** presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 27 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 28 - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. A quest'ultimo, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro quindici giorni da tenersi entro i successivi trenta giorni curando l'ordinaria amministrazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 30 - Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di istituzioni Comunitarie, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

Art.31 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESPON
Art. 32
inosserv

DISPOS
Art. 33
quelle d
arbitri, c
caso di
l'associa
Art. 34
del Cod
normati

Il presen

SEGUON

[Handwritten signatures and initials]

RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32 - L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Per le controversie tra gli associati, o tra questi e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, la decisione sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 34 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

SEGUONO LE FIRME DEI SOCI FONDATORI

Dino B. Caliano
Luigi Marabotti
Rob. Rina
Rob. Testa
Claudio Oleggio
Marco Rosso Giam
Alfonso L. Lino